

**RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA
POPOLARE "INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 n.
114 (LEGGE SULLA CITTADINANZA)"!**

L'art. 1 della legge 30 novembre 2000 n. 114 "Legge sulla cittadinanza" ha statuito, al punto 2), dell'art. 1 che i figli di padre sammarinese potessero mantenere la cittadinanza se entro 12 mesi dal raggiungimento della maggiore età avessero dichiarato tale volontà; il successivo punto 3, a sua volta, ha disposto che i figli di madre sammarinese sempre nel termine di 12 mesi dal raggiungimento della maggiore età potessero dichiarare di volere la cittadinanza della madre.

L'applicazione di tale normativa ha peraltro comportato in pratica delle diversità tra i destinatari della norma, che in alcuni casi discrimina fra consanguinei.

Il primo aspetto riguarda in linea generale tutta la serie di esclusi in ragione della entrata in vigore della norma, la quale si pone come limite entro il quale occorre avere i presupposti per l'esercizio del diritto. In altre parole chi ha già superato i diciotto anni all'entrata in vigore della norma, anche se di pochi mesi, non può esercitare il diritto riconosciuto dalla legge a chi ancora non ha raggiunto tale età.

La contraddizione raggiunge casi paradossali nel caso in cui in una medesima famiglia il limite dei diciotto anni all'entra in vigore della legge è stato raggiunto e superato da alcuni figli e non da altri.

Per ovviare a tale anomalia, si ritiene necessario l'intervento del legislatore; a tal fine, si è elaborato il testo che si sottopone all'esame del Consiglio.

Pallu

Poiché si tratta di situazione che tende a parificare l'esercizio di un diritto già riconosciuto, si confida nell'approvazione della presente proposta, che non comporta oneri per l'erario.

(Otello Pedini)

Otello Pedini

I sottoscritti cittadini sammarinesi, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, presentano la seguente

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE "INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000, N. 114 (LEGGE SULLA CITTADINANZA)",
indicando come relatore il sig. Otello Pedini, nato a Roma il 22.2.1954 ed ivi residente alla Via di Villa Certosa n. 17

Art.1

(Della cittadinanza per origine)

1.I figli di madre sammarinese e padre non sammarinese, che all'entrata in vigore della legge 30 novembre 2000 n. 114, avevano già compiuto da oltre dodici mesi la maggiore e non hanno quindi potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna ai sensi dell'articolo 1, punto 3 della predetta legge, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono esperire le formalità di cui all'articolo 2 per ottenere la cittadinanza sammarinese per origine, qualora alla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1974 n. 59 non avessero ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Art.2

(Formalità per la scelta della cittadinanza materna)

1.La dichiarazione di voler scegliere la cittadinanza materna di cui all'articolo 1 è resa personalmente dall'interessato avanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure, se residente all'estero, avanti all'autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3

(Disposizioni finali e transitorie)

1.La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli, anche maggiorenni, se presentino dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore.

Otello Pedini